

# Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;  
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;  
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

*(Seduta del 20 dicembre 2010)*

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

## sulla proposta di atto amministrativo n. 22/10

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 14 dicembre 2010*

PROGRAMMA RETE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012  
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 28 LUGLIO 2009  
N. 128 E DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2010 N. 9

**RELAZIONE ORALE**

**Testo proposto****L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo 1° della legge 59/97 ed in particolare l'articolo 138, comma 1, lettera b) che prevede fra le deleghe alle Regioni la "programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale";

Visto l'articolo 139 "Trasferimenti alle Province e ai Comuni" del sopra citato d.lgs. 112/98 che al comma 1 recita: "...sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: lettera a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione";

Visto l'articolo 68 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Visto l'articolo 3 della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che recita: "Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a: ...istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche...";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 53/2003";

**Testo modificato dalla Commissione****L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

*Identico*

Visto il d.lgs. n. 17 ottobre 2005 n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” che, al Capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all’assolvimento del diritto – dovere all’istruzione e alla formazione;

Visto l’articolo 27 del medesimo decreto legislativo che al comma 2 prevede che “il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capo III, previa definizione con Accordi in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del d.lgs. 281/1997, dei seguenti aspetti:

- a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
- b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
- c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.”

Visto l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006 per la definizione degli “Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali”;

Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione professionale al quale è allegato il “Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali”;

Visto l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: “Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226”;

*Identico*

Visto il Regolamento del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007 n. 139 che reca norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e che prevede tra l'altro "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

Visto il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1 comma 632 della legge 296/2006";

Richiamato il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'articolo 64 in cui sono evidenziate le principali innovazioni che verranno introdotte nel sistema dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010, previa approvazione dei relativi regolamenti;

Visto il documento piano programmatico predisposto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della citata legge n. 133/2008;

Visto il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81 recante: "Regolamento attuativo dell'articolo 64, comma 4, del d.lgs. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

Considerato in particolare l'articolo 13, della citata legge 40/2007, riguardante le "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione Tecnico – professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica" che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il riordino degli istituti professionali e gli istituti tecnici con la riduzione degli indirizzi di studio e l'ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

Visto il d.p.r. n. 87 del 15 marzo 2010 recante: "Norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. n. 88 del 15 marzo 2010 recante: "Norme concernenti il riordino degli istituti

*Identico*

tecnicai ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. n. 89 del 15 marzo 2010 recante: "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 57 del 15 luglio 2010, con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, come previsto all'articolo 8, comma 3 del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 88;

Vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 65 del 28 luglio 2010 con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87;

Visto lo schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89";

Considerato lo schema di regolamento recante: "Norme generali concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Considerato lo schema di regolamento recante "Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lett. a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 2009, n. 200, la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 4, lettere f bis) e f ter) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

Considerato che la sentenza sopra richiamata ha l'effetto immediato di privare di fondamento normativo il regolamento d.p.r. 28 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola", con particolare riferimento all'adozione di un successivo regolamento previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

*Identico*

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*

*Identico*

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 9 febbraio 2000, n. 297 relativa all' "Approvazione del piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella Regione Marche d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233" e le successive modificazioni ed integrazioni alla deliberazione stessa;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale 10 febbraio 2009 n. 112 concernente: "Programma rete scolastica per l'anno 2009/2010. Deliberazioni dell'Assemblea Legislativa regionale 7 ottobre 2008, n. 105 e 18 novembre 2008, n. 108";

Vista la deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale 28 luglio 2009, n. 128 con la quale sono state approvate le "Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012. D. L. 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138" che ha definito i criteri e le modalità per le operazioni di modifica alla rete scolastica intesa per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale 16 dicembre 2009, n. 140 concernente: "Programma rete scolastica per l'anno 2010/2011 Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 28 luglio 2009, n. 128";

Vista la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 27 luglio 2010, n. 9 concernente: "Integrazione della deliberazione 28 luglio 2009, n. 128: Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012. d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 articolo 138" che prevede i seguenti criteri per l'istituzione di nuovi indirizzi presso le scuole superiori di II° grado:

1. "Le Province possono istituire nuovi indirizzi di studio presso le scuole superiori, motivandone l'esigenza e l'opportunità anche in riferimento ai nuovi ordinamenti che prevedono nuove opzioni nell'ambito dell'istruzione liceale e articolazioni nell'istruzione tecnica e professionale.
2. Non è possibile istituire indirizzi già esistenti nell'ambito funzionale.
3. Ogni Provincia deve raccordarsi con le Province limitrofe per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini.
4. Non è possibile istituire indirizzi di studio in Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado stabilmente sovradimensionate (con più di 900 alunni nel corso dell'ultimo triennio). Nelle Istituzioni scolastiche sovradimensionate nuovi indirizzi possono essere

*Identico*

istituiti solo contestualmente alla soppressione di altri indirizzi ritenuti obsoleti o attribuiti ad altra Istituzione scolastica per razionalizzare/armonizzare l'offerta formativa.

5. Possono comunque essere istituite nuove articolazioni di indirizzo di studio coerenti con l'identità dell'istituto se attinenti a corsi ad esaurimento ma caratterizzanti l'identità dell'istituto medesimo.
6. L'opzione delle Scienze applicate nei Licei Scientifici può essere istituita anche in deroga alle presenti disposizioni.
7. Un nuovo indirizzo di studio può essere istituito in una Istituzione scolastica coerente o con l'ordine di scuola e/ o con l'identità dell'istituto.
8. La possibilità di istituire un nuovo indirizzo si esercita a condizione che per la classe prima, o comunque per le classi iniziali dell'indirizzo, vi sia un consistente numero di iscritti pari almeno a 27 allievi (articolo 16 dpr 20 marzo 2009, n. 81). Ciò al fine di garantire la prosecuzione del percorso con un sufficiente numero di alunni per classe e di non dover ricorrere alle classi articolate, dando quindi una prospettiva di consolidamento, di sviluppo e di qualità alla nuova offerta.
9. Il nuovo indirizzo non attivato per carenza di alunni iscritti, viene soppresso automaticamente con la programmazione dell'anno scolastico successivo".

Visto il piano provinciale approvato dalla Provincia di Ancona con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 135 del 4 novembre 2010;

Visto il piano provinciale trasmesso dalla Provincia di Ascoli Piceno approvato con delibera di Giunta n. 304 del 27 ottobre 2010;

Visto il piano provinciale trasmesso dalla Provincia di Fermo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98 del 26 ottobre 2010;

Visto il piano provinciale trasmesso dalla Provincia di Macerata approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 29 ottobre 2010;

Visto il piano provinciale trasmesso dalla Provincia di Pesaro approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 105 del 27 ottobre 2010;

Considerato che le Province di Ascoli Piceno e Fermo hanno deliberato di mantenere le autonomie delle istituzioni scolastiche insistenti sui Comuni ricadenti nelle due Province;

Considerato che la deliberazione dell'Assemblea legislativa del 16 dicembre 2009, n. 140 sospendeva i seguenti provvedimenti:

- unificazione Istituto Scolastico Comprensivo Alighieri di San Lorenzo in Campo e Istituto Scolastico comprensivo Giò Pomodoro di Orciano di Pesaro;

*Identico*

- unificazione degli Istituti comprensivi Capoluogo Folignano e Don Enrico Monti di Folignano;
- unificazione degli Istituti Comprensivi Coldigioco di Apiro e E.Mestica di Cingoli;
- unificazione degli Istituti Comprensivi Luca della Robbia di Appignano e G. Cingolati di Montecassiano;

Considerato che nei piani provinciali la Provincia di Ascoli Piceno ha proposto l'unificazione degli Istituti comprensivi Capoluogo Folignano e Don Enrico Monti di Folignano;

Considerato che dalla deliberazione trasmessa dalla Provincia di Pesaro non si evince l'istruttoria per la risoluzione del sottodimensionamento dell'Istituto Scolastico comprensivo Alighieri di San Lorenzo in Campo né dell'unificazione degli Istituti Scolastici Comprensivi Alighieri di San Lorenzo in Campo e Giò Pomodoro di Orciano di Pesaro;

Considerato che la Provincia di Macerata ha trasmesso la delibera della Giunta comunale del Comune di Apiro con la richiesta di mantenimento dell'autonomia scolastica dell'Istituto scolastico comprensivo Coldigioco in quanto gli alunni iscritti all'anno scolastico 2010/2011 sono n. 308 con previsione di crescita nei prossimi anni scolastici;

Considerato che dalla deliberazione trasmessa dalla Provincia di Macerata non si evince istruttoria per la risoluzione del sottodimensionamento dell'Istituto Scolastico comprensivo Luca della Robbia di Appignano né dell'unificazione degli Istituti Scolastici Comprensivi Luca della Robbia di Appignano e G. Cingolati di Montecassiano;

Considerato che la Provincia di Ascoli Piceno ha trasmesso la proposta del Comune di Ascoli Piceno di aggregare la scuola primaria Borgo Chiaro attualmente appartenente alla Direzione Didattica Ascoli Centro, alla Direzione Didattica di Borgo Solestà in quanto quest'ultima sottodimensionata;

Ritenuto di sospendere tale richiesta in quanto la deliberazione n. 128/2009 prevede l'individuazione "delle condizioni strutturali ed organizzative ottimali per la realizzazione dell'unitarietà del ciclo primario e secondario di primo grado attraverso l'istituzione di Istituti comprensivi sulla cui formula dovrà essere progressivamente conformato il ciclo primario e secondario di primo grado": rinviando di un anno la risoluzione e impegnando il Comune di Ascoli Piceno ad un approfondimento della situazione delle scuole di base nel territorio comunale che porti alla definizione di Istituti comprensivi;

Preso atto che la Provincia di Macerata ha accolto le richieste di nuovi indirizzi di studio,

*Identico*

opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti secondari di Secondo grado, condizionandone l'attivazione "al fatto che non comportino costi aggiuntivi tecnici o finanziari all'Amministrazione provinciale" come previsto nell'allegato A punto 2.2 della deliberazione n. 128/2009;

Preso atto che le Province di Fermo e di Ascoli Piceno hanno accolto le richieste di nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti secondari di Secondo grado, senza le istruttorie sulla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e sulla verifica della consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;

Considerato che la Provincia di Pesaro ha espresso parere favorevole alla istituzione dell'Articolazione: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – Ottico - Settore servizi: indirizzo Servizio Socio Sanitari dell'Istruzione professionale presso l'IPSIA Benelli di Pesaro subordinato all'acquisizione di preventivo di spesa per l'allestimento di laboratori specifici, senza peraltro assumere impegni di spesa per l'allestimento degli stessi;

Preso atto che il Consiglio comunale di Fabriano nella seduta del 23 settembre 2010 con atto n. 144 ha predisposto ed approvato un ordine del giorno contenente raccomandazioni in materia di offerta formativa territoriale rivolta alla Regione e alla Provincia;

Considerato che il Comune di Fabriano esorta la Provincia e la Regione a riorganizzare il sistema dell'istruzione tecnico-professionale nel seguente modo:

- Polo economico, turistico, agraria, ambiente e territorio costituito dall'Istituto Tecnico Morea Vivarelli unificando l'ITCG Morea con l'ITA Vivarelli;
- Polo tecnologico costituito dall'Istituto d'Istruzione Superiore Merloni Miliani unificazione l'ITI Merloni con l'IPIA Miliani;
- Istituzione di un ulteriore Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti a Fabriano;

Considerato che nella Conferenza delle Autonomie della Provincia di Ancona del 27/10/2010 la proposta del Comune di Fabriano è stata sostenuta dai Comuni di Serra San Quirico, Genga, Sassoferrato e Cerreto D'Esi;

Ritenuto di poter condividere le motivazioni contenute nell'ordine del giorno del Comune di Fabriano;

Considerato che la proposta rispetta i parametri dimensionali previsti dal d.p.r. 233/98 e garantisce stabilità nel tempo delle Istituzioni scolastiche interessate;

*Identico*

Considerato che le Province hanno trasmesso i bisogni formativi del loro territorio in riferimento alle qualifiche di Istruzione e Formazione professionale di cui all'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: "Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226" come da allegato B che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che per l'attuazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali di Stato, è necessario che gli stessi siano titolari degli indirizzi quinquennali coerenti con il percorso da attivare e dispongano di idonei laboratori e qualificato personale docente;

Considerato che l'IIS Bramante ha chiesto di realizzare presso la sede dell'IPC Pannaggi di Macerata il percorso di Operatore del Benessere;

Considerato che i percorsi triennali di Operatore del benessere realizzati dagli Istituti professionali di Stato rappresentano un costo per la Regione in quanto gli Istituti professionali che li realizzano non dispongono di qualificato personale docente e laboratori idonei;

Constatato che i percorsi triennali di Operatore del benessere sono stati realizzati tradizionalmente nella regione Marche da un solo Istituto Professionale per ogni Provincia, e nella Provincia di Macerata è realizzato dall'IPSIA E.Rosa di Sarnano, si ritiene di non autorizzare nell'anno scolastico 2011/2012 il percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale di Operatore del benessere all'IIS Bramante di Macerata;

Considerato che il Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata ha chiesto di poter attuare i corsi di Operatore grafico e Operatore delle lavorazioni artistiche;

Considerato che i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale possono essere realizzati, ai sensi del Regolamento n. 87/2010 in regime sussidiario solo dagli Istituti Professionali di Stato, si considera non accoglibile la richiesta del Liceo Artistico Cantalamessa;

Considerati gli esiti della riunione del 18 novembre 2010 del Tavolo Interistituzionale, relativamente alla programmazione della rete scolastica 2011/2012;

Considerato che le Province hanno inviato i piani provinciali all'Ufficio Scolastico Regionale per il parere, come previsto nella deliberazione n. 128/2009;

*Identico*

*Identico*

**Visto il parere dell'ufficio scolastico regionale per le Marche in data 20 dicembre 2010;**

Ritenuto opportuno, pertanto, approvare l'atto di programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2011/2012, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né comunque può derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale:

#### DELIBERA

- 1) di approvare l'atto di programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2011/2012 contenuto nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre che le articolazioni degli Istituti tecnici e professionali di cui all'allegato A della presente deliberazione potranno essere avviate dall'anno scolastico 2012/2013, a condizione che per le classi terze sia verificato il rispetto delle norme nazionali e regionali, nonché la compatibilità con la dotazione organica assegnata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca alla Regione Marche;
- 3) di impegnare i dirigenti degli Istituti scolastici secondari di secondo grado a comunicare entro il 30 aprile 2011 alle famiglie, all'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, alle Province e alla Regione quante e quali articolazioni potranno essere attivabili nell'anno scolastico 2012/2013 sulla base delle iscrizioni raccolte;

*Identico*

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Dato atto che sono decorsi i termini indicati all'articolo 12, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4;

Dato atto che sono decorsi i termini indicati all'articolo 9, comma 2, lettera a), della l.r. 26 giugno 2008, n. 15;

Visto il comma 4 dell'articolo 12 della citata l.r. 4/2007;

Visto il comma 4 dell'articolo 8 della citata l.r. 15/2008;

1) *Identico*

2) di disporre che le articolazioni degli Istituti tecnici e professionali di cui all'allegato A della presente deliberazione potranno essere avviate dall'anno scolastico ~~2012/2013~~ **2013/2014** a condizione che per le classi terze sia verificato il rispetto delle norme nazionali e regionali, nonché la compatibilità con la dotazione organica assegnata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca alla Regione Marche;

3) di impegnare i dirigenti degli Istituti scolastici secondari di secondo grado a comunicare entro il 30 aprile 2011 alle famiglie, all'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, alle Province e alla Regione quante e quali articolazioni potranno essere attivabili nell'anno scolastico ~~2012/2013~~ **2013/2014** sulla base delle iscrizioni raccolte;

- |  |  |
|--|--|
| 4) di impegnare la Giunta regionale attraverso l'Anagrafe regionale degli studenti ad effettuare la verifica di attivazione/consistenza delle classi prime in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale;   | 4) di <b>impegnare disporre che</b> la Giunta regionale attraverso l'Anagrafe regionale degli studenti <b>ad effettuare effettui</b> la verifica di attivazione/consistenza delle classi prime in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale; |
| 5) di prendere atto che la Provincia di Macerata ha accolto le richieste di nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi negli Istituti secondari di Secondo grado, condizionandone l'attivazione "al fatto che non comportino costi aggiuntivi tecnici o finanziari all'Amministrazione provinciale";   | 5) <i>Identico</i>   |
| 6) di prendere atto che le Province di Fermo ed Ascoli Piceno hanno accolto richieste di nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi negli Istituti secondari di Secondo grado senza che dai rispettivi atti risulti la verifica della consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e la verifica della consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori, così come previsto all'allegato A punto 2.2 della deliberazione n. 128/2009; | 6) <i>Identico</i>   |
| 7) di condizionare l'attivazione di nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, alla verifica da parte delle Amministrazioni provinciali di Pesaro, di Macerata, di Fermo e di Ascoli Piceno dell'esistenza di strutture e laboratori disponibili all'istituzione scolastica adeguati alle esigenze didattiche e coerenti alla norme di sicurezza, e dell'esistenza di impegni giuridicamente vincolanti per la loro realizzazione;  | 7) <i>Identico</i>   |
| 8) di approvare l'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali di Stato così come descritti nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle more dell'Accordo Stato Regioni sulle linee guida di cui legge 40/2007, articolo 13, comma 1 quinquies;  | 8) <i>Identico</i>   |
| 9) di impegnare gli Enti locali competenti per l'anno scolastico 2012/2013 a programmare soluzioni per le seguenti autonomie scolastiche sottodimensionate: <ul style="list-style-type: none"><li>- Istituto Scolastico Comprensivo Alighieri di San Lorenzo in Campo;</li><li>- Istituto Scolastico Comprensivo Luca della Robbia di Appignano;</li><li>- Direzione Didattica di Borgo Solestà di Ascoli Piceno;</li></ul>  | 9) <i>Identico</i>   |

10) di impegnare la Provincia di Ancona a verificare la fattibilità tecnica e finanziaria della soppressione dell'autonomia scolastica IIS Miliani Vivarelli di Fabriano, della unificazione dell'ITCG Morea e dell'ITA Vivarelli di Fabriano e della unificazione dell'ITI Merloni e dell'IPSIA Miliani di Fabriano;

11) di impegnare la Provincia di Ancona a sostenere l'istituzione di un ulteriore Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie e strumentali e alla verifica dei dati dimensionali.

10) *Identico*

11) *Identico*